



Unione
BASIANOMASATE
Città metropolitana di Milano

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI PRE e POST-SCUOLA

Approvato con deliberazione di G.U. n. 27/2024

INDICE

Art. 1 Istituzione	pag. 3
Art. 2 Oggetto dei servizi di pre e post scuola e finalità	pag. 3
Art. 3 - Organizzazione del servizio	pag. 3
Art. 4 – Criteri di iscrizione ai servizi	pag. 3
Art. 5 - Tariffe	pag. 4
Art. 6 - Assenze e disdette	pag. 5
Art. 7- Comportamento e responsabilità degli utenti	pag. 5
Art. 8 - Limitazioni alla responsabilità dell'Unione	pag. 5
Art. 9 - Dati personali e sensibili	pag. 5
Art. 10 - Pubblicità del regolamento	pag. 6
Art. 11 - Norme transitorie	

Art. 1 - Istituzione

1. Il servizio di pre e post scuola si inserisce in una politica di sostegno alle famiglie attuando interventi volti a concorrere all'effettiva attuazione del diritto allo studio, assicurando la frequenza scolastica degli alunni. Il servizio vuole rappresentare una risposta concreta e un valido supporto alle famiglie che, per esigenze di lavoro, hanno necessità di anticipare e/o posticipare, rispetto all'orario scolastico, la permanenza a scuola dei propri figli.
2. L'utilizzo del servizio di pre e post scuola si configura per gli alunni come momento educativo atto a creare e favorire esperienze di comunicazione e socializzazione a livello di gruppo, confrontandosi con bambini anche di diversa età e misurandosi con le regole di convivenza.
3. Sono istituiti presso l'Unione Lombarda dei Comuni di Basiano e Masate (MI) i servizi di pre e post scuola a favore degli alunni frequentanti la scuola statale dell'infanzia di Basiano "Mahatma Ghandi", la scuola primaria statale di Basiano "Aldo Moro" e la scuola primaria statale di Masate "Salvo D'Acquisto".

Art. 2 - Oggetto dei servizi di pre e post scuola e finalità

1. Il servizio di pre e post scuola ha la finalità di garantire la sorveglianza all'interno dei plessi scolastici prima dell'inizio delle lezioni (pre scuola) ovvero dopo la conclusione delle stesse (post scuola) e consiste nell'accoglienza, nella vigilanza e nell'intrattenimento degli alunni in uno spazio programmato, dove i bambini svolgono attività ludico - espressive organizzate, ricreative in idoneo contesto educativo.
2. Tale servizio sarà attivato di anno scolastico in anno con una utenza minima di quindici e massima di venti utenti per ogni plesso scolastico di Basiano e di Masate.
3. Qualora non venisse raggiunto il numero minimo di utenza, è facoltà dell'Unione, per il servizio di Basiano, congiungere le adesioni provenienti dai genitori degli alunni della scuola dell'infanzia di Basiano "Mahatma Ghandi" e la scuola primaria statale di Basiano "Aldo Moro", al fine di garantire il servizio per l'anno scolastico di riferimento. Per il servizio di Masate valutare l'eventuale attivazione.

Art. 3 - Organizzazione del servizio

1. Il servizio di assistenza pre e post-scolastica può essere erogato tramite gestione diretta del Comune con personale incaricato ed opportunamente formato allo scopo, ovvero tramite affidamento a terzi, individuati con i criteri e le modalità previsti dalla legge (c.d. Codice dei Contratti)
2. Il servizio di *pre-scuola* è attivo, di norma, dalla seconda settimana dell'inizio delle lezioni della Scuola Primaria e fino al termine del calendario scolastico, con le seguenti modalità:
 - ✓ scuola d'infanzia dalle ore 7,30 alle ore 8,00 (inizio delle lezioni)
 - ✓ scuola primaria dalle ore 7,30 alle 8,30 (inizio delle lezioni)
3. Il servizio di *post-scuola* è attivo, di norma, dalla seconda settimana dell'inizio delle lezioni della Scuola dell'Infanzia e Primaria e fino al termine del calendario scolastico con le seguenti modalità:
 - ✓ scuola dell'infanzia: dal lunedì al venerdì, dalle ore 17,00 alle ore 18,00
 - ✓ scuola primaria: dal lunedì al venerdì dalle ore 16,30 (termine lezioni) alle ore 18,00
4. I servizi di pre e post-scuola non funzionano nei giorni di interruzione delle lezioni.
5. Nelle ore destinate al servizio pre post scuola l'Amministrazione dell'Unione non eroga nessun tipo di cibo e/o bevanda (colazioni e/o merende) così come non lo può erogare il personale del soggetto incaricato alla gestione del servizio. In qualsiasi caso, i genitori, qualora ne sussistano le condizioni devono, obbligatoriamente comunicare per iscritto all'Amministrazione, all'atto della adesione, e successivamente agli operatori del gestore del servizio eventuali allergie (alimentari e non) relative ai propri figli iscritti al servizio stesso e fornire apposite certificazioni in merito.

Art. 4 – Criteri di iscrizione ai servizi

1. Sono ammessi ai servizi, nel numero massimo stabilito di 20 utenti o multipli di essi per ogni operatore, i bambini le cui famiglie siano composte da genitori entrambi lavoratori che non dispongono di aiuti parentali e/o che abbiano orari di lavoro rigidi e non compatibili con le esigenze scolastiche, hanno la precedenza.
2. I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio dovranno presentare domanda su appositi moduli predisposti dall'Ente, secondo le modalità ed entro la data stabilita annualmente dall'Amministrazione. Eventuali domande presentate dopo il termine prestabilito o nel corso

dell'anno scolastico, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio.

3. l'Amministrazione si riserva la facoltà di prevedere l'aumento del numero di posti disponibili, con l'eventuale adeguamento degli operatori. In caso contrario le domande saranno accettate entro la disponibilità dei posti secondo l'ordine cronologico di presentazione.

4. E' possibile usufruire del servizio in forma ridotta (pre o post scuola), comunicando tale dato all'atto dell'iscrizione.

5. Saranno accolte con riserva le richieste di iscrizione al servizio da parte di utenti non in regola con il pagamento della retta relativa all'anno precedente, l'inserimento potrà essere effettuato solo in seguito alla regolarizzazione del pagamento.

6. E' altresì possibile, in caso eccezionale, accedere al servizio pre - scuola dopo le ore 7,30 e ritirare il proprio figlio dal servizio post - scuola prima dell'orario indicato nel modulo d'iscrizione, concordando tale variazione con l'operatore il giorno precedente il suo verificarsi, in caso di variazione permanente rispetto a quanto comunicato nei moduli di iscrizione dovrà esserne data comunicazione scritta agli operatori e all'Amministrazione per conoscenza.

7. La frequenza ai servizi dovrà essere continuativa. L'assenza ingiustificata che si protragga per un numero di giorni complessivamente superiori a 12 nel mese, comporterà la perdita del diritto ad usufruire del singolo servizio e la sostituzione con altro richiedente inserito in graduatoria.

8. I genitori, qualora ne sussistano le condizioni devono, obbligatoriamente comunicare per iscritto all'Amministrazione, all'atto della adesione, e successivamente agli operatori del gestore del servizio eventuali allergie (alimentari e non) relative ai propri figli iscritti al servizio stesso e fornire apposite certificazioni in merito.

Art. 5 - Tariffe

1. Tutti gli utenti dei servizi di pre e post scuola sono tenuti al pagamento di una tariffa calcolata su base mensile. Il concorso dell'utente per la fruizione dei servizi avverrà sulla base delle tariffe stabilite annualmente dalla Amministrazione dell'Unione. In particolare detta tariffa mensile verrà applicata per intero per i mesi di ottobre, novembre, febbraio, marzo, aprile, maggio, mentre verrà applicata per 2/3 per i mesi di settembre, dicembre e gennaio. Nel mese di giugno, per la sola scuola primaria, la tariffa sarà dovuta per un quarto della tariffa mensile deliberata, mentre per la scuola dell'infanzia verrà calcolato l'intero mese.

2. La natura giuridica della tariffa comporta la sua corresponsione indipendentemente dalle giornate di effettiva fruizione del singolo servizio. L'utilizzazione parziale dei servizi o i giorni di assenze non danno diritto a sconti sulla tariffa o rimborsi di qualsiasi natura.

3. Il pagamento avverrà di forma anticipata, in base alla tariffa applicata. Ogni utente ammesso al servizio e soggetto al pagamento dello stesso, riceverà apposita comunicazione, riportante la somma dovuta all'Unione. Tale comunicazione potrà essere cumulativa, prevedendo quindi più mesi di fruizione. Il pagamento andrà effettuato presso la Tesoreria dell'Unione. Al mancato pagamento entro i termini stabiliti consegue un provvedimento di diffida a provvedere all'adempimento dovuto. Qualora ciò non avvenga verrà disposta la sospensione del servizio di che trattasi ed il recupero del credito non riscosso iscrivendo a ruolo le relative somme o ricorrendo alle altre modalità previste dalla legge.

4. La tariffa di norma viene stabilita prima dell'inizio dell'anno scolastico: è facoltà dell'Unione modificare le condizioni economiche del servizio, dandone informazione dettagliate all'utenza. La richiesta di pagamento non contestata per iscritto a mezzo raccomandata A.R. entro il termine di scadenza da intendersi a tutti gli effetti come definitivamente accettata dall'utente.

5. Sono esonerati dal pagamento della tariffa gli utenti che versano in condizioni di particolare disagio economico. Tali esenzioni saranno concesse solo per i casi segnalati dall'Unità Operativa Servizi Sociali.

Art. 6 - Assenze e disdette

1. Il personale addetto al servizio rileverà giornalmente le presenze e le assenze degli alunni, su apposito modulo dandone comunicazione mensile all'Unione.

2. Per la giustificazione dell'assenza ha valore lo stesso attestato prodotto a fini didattici alla segreteria della scuola.

3. Le famiglie che nel corso dell'anno decidano di rinunciare al servizio, dovranno darne immediata comunicazione scritta all'Unione. La disdetta non dà diritto al rimborso della quota parte eventualmente già pagata e non fruita.

4. La mancata comunicazione della rinuncia al servizio, anche in caso di non frequenza, comporta l'addebito per intero della tariffa. La rinuncia al singolo servizio deve essere immediatamente comunicata agli organi scolastici e all'Unione.

5. La frequenza parziale non comporta in ogni caso sconti o rimborsi sui costi dei servizi.

Art. 7- Comportamento e responsabilità degli utenti

1. Durante lo svolgimento delle attività di pre e post scuola, gli alunni devono mantenere un comportamento corretto ed educato e rispettare le regole impartite dagli educatori.

2. Qualsiasi danno arrecato dai minori a cose, a terzi e a se stessi è riconducibile alla responsabilità genitoriale. Tutti i danni arrecati devono essere integralmente risarciti dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale dei bambini che hanno provocato il danno.

3. L'Unione, relativamente alla gravità del comportamento, adotterà i seguenti provvedimenti: ammonizione verbale o scritta, sospensione del servizio.

4. In caso di sospensione non sorge diritto al rimborso parziale della tariffa

5. I genitori sono tenuti ad accompagnare i loro figli all'interno dell'edificio scolastico e a consegnarli personalmente agli educatori del pre scuola e sono altresì tenuti ad andarli a prendere, rispettando rigorosamente gli orari di fine servizio. Gli alunni devono essere presi in consegna all'uscita dal post scuola dai genitori o, qualora impossibilitati, da persona dagli stessi autorizzata, ancorché maggiorenne, mediante delega scritta, firmata da un genitore.

6. E' responsabilità dei genitori, qualora ne sussistano le condizioni, comunicare per iscritto all'Amministrazione, all'atto della adesione, e successivamente agli operatori del gestore del servizio eventuali allergie (alimentari e non) relative ai propri figli iscritti al servizio stesso e fornire apposite certificazioni in merito.

Art. 8 - Limitazioni alla responsabilità dell'Unione

1. Nessun rimborso dovuto dall'Unione nel caso di impossibilità ad eseguire il servizio per ragioni non dipendenti dalla volontà della stessa.

2. L'Amministrazione si riserva in ogni caso in fase di programmazione annuale, sulla base delle disponibilità economiche a disposizione, di decidere il numero massimo dei posti disponibili per ognuno dei servizi, quando anche di non effettuare uno o entrambi i servizi qualora il numero degli iscritti non sia sufficiente a coprire i costi di effettuazione dei servizi.

Art. 9 - Dati personali e sensibili

1. L'Unione utilizzerà i dati personali e sensibili degli utenti per il corretto espletamento del servizio, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di cui al Regolamento UE 2016/679, ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione dei servizi di pre e post-scuola. Per i suddetti fini i dati verranno trasmessi anche alla Ditta appaltatrice del servizio, ai sensi della normativa vigente in materia.

Ai genitori ed agli esercenti la potestà genitoriale, al momento della presentazione della domanda di fruizione del servizio, verrà fornita l'informativa di cui alla normativa vigente in materia.

Art. 10 - Pubblicità del regolamento

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

Art. 11 - Norme transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa espresso riferimento alle vigenti norme di legge in materia.